

USG Rep. 3264/2019  
del 18.7.2019

**ACCORDO DI PARTNERSHIP**

tra


Il **Dipartimento di Economia (DIEC)** dell'Università degli studi di Genova, cod. fisc. n. 00754150100, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Alberto Quagli, nato a Pontedera il 24.08.1964, domiciliato per il presente atto presso la sede del Dipartimento in Genova, Via Vivaldi, n. 5

e

**l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova (ODCEC)**, C.F 95115930109 con sede legale in Genova, Viale IV Novembre 6/7, rappresentata da Paolo Ravà nato a Genova il 24.01.1965, domiciliato per la presente carica presso la sede dell' Ordine.

**Premesso che**

- la complessità e il dinamismo che caratterizzano l'ambiente socio-economico richiedono una continua evoluzione dei saperi;
- l'attività scientifica e didattica realizzata in ambito universitario contribuisce ad un sistematico aggiornamento, miglioramento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze, anche in contesti operativo-professionali;
- la realizzazione di un flusso costante di informazioni e di ogni forma di positiva collaborazione tra le strutture universitarie ed il mondo professionale può determinare lo sviluppo di importanti sinergie per alimentare tale processo di rinnovamento continuo;
- il DIEC ha tra i propri fini istituzionali la ricerca e la formazione, tra l'altro, relativa ai temi della revisione e del controllo interno, dei principi nazionali e internazionali



(IFRS) di redazione dei bilanci, della valutazione d'azienda, delle operazioni

straordinarie e della crisi d'impresa;

- il DIEC e l'ODCEC intendono collaborare nello svolgimento di ricerche di comune interesse anche mediante l'istituzione di un Osservatorio;

- l'ODCEC può fornire un contributo in termini di disponibilità dei propri professionisti per lo svolgimento di attività di formazione degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale, afferente al DIEC, in Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC), in termini di laboratori professionalizzanti, seminari, testimonianze, ecc.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**



#### **Articolo 1 - Finalità dell'accordo**

1. Con il presente accordo, le Parti intendono definire i contenuti di una reciproca collaborazione nell'ambito delle attività sia di ricerca sia di formazione, in particolare nelle tematiche della revisione e del controllo interno, dei principi nazionali e internazionali (IFRS) di redazione dei bilanci, della valutazione d'azienda, delle operazioni straordinarie e della crisi d'impresa.

#### **Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e relativa remunerazione**

1. Le Parti favoriranno, anche mediante l'istituzione di Osservatori, la collaborazione reciproca in attività di ricerca. A tal fine, l'ODCEC si impegna a corrispondere al DIEC, per ciascuno anno nel periodo 2019-2020, un importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il finanziamento di attività di ricerca che saranno definite all'inizio di ciascun esercizio.



	2. Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi con-	
	tratti attuativi redatti fra le Parti, nei quali saranno precisati l'oggetto ed i risultati atte-	
	si, le modalità di esecuzione delle attività, la durata, l'ammontare (all'interno	
	dell'ammontare complessivo annuo definito al precedente punto 1), pari a euro	
	5.000,00 per ciascun anno), le modalità di erogazione dei corrispettivi e tutte le pre-	
	stazioni relative all'esecuzione dei programmi di ricerca.	
	3. In particolare, le Parti intendono collaborare nello svolgimento in partnership di speci-	
	fici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni	
	potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, ossia a mero titolo esemplificativo:	
	a. condivisione e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;	
	b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali,	
	europei e internazionali;	
	c. collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati dall'ODCEC. Per tali	
	attività gli obblighi delle Parti saranno definiti di volta in volta con specifici	
	contratti attuativi;	
	d. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici e definite di volta	
	in volta con specifici contratti attuativi;	
	e. promozione di attività di diffusione di cultura scientifica sul territorio;	
	f. promozione della cultura dell'accounting.	
	<b>Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica e di formazione</b>	
	1. L'ODCEC dichiara la propria disponibilità a offrire al Corso di laurea magistrale in	
	Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) il supporto per attività quali:	
	- lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;	
	- lo svolgimento di esercitazioni;	

- l'organizzazione di brevi esperienze professionali indirizzate agli studenti;

- l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;

- organizzazione di eventi in sinergia con altri enti territoriali;

- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc, anche in forma di laboratori professionalizzanti.

#### **Articolo 4 – Referenti**

1. Il DIEC e l'ODCEC convengono sull'opportunità di designare un referente per ciascuna delle Parti, individuati rispettivamente nel prof. Francesco Avallone (DIEC) e nel dott. Luca Giacometti (ODCEC), con il compito di analizzare e formulare le proposte operative di attuazione del presente accordo.

#### **Articolo 5 – Durata e rinnovo**

1. Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera degli Organi competenti.

#### **Articolo 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.

#### **Articolo 7 – Controversie**

1. Per qualunque controversia inerente all'interpretazione e l'applicazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

#### **Articolo 8 – Registrazione e spese**

1. Il presente accordo si compone di cinque pagine, è redatto in due originali ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

2. Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. con onere a carico delle Parti in misura paritaria.


#### **Articolo 9 – Rimandi**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Genova, 05 LUG. 2019

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**Prof. Alberto Quagli**



**IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

**E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA**

**Dott. Paolo Ravà**

**IL PRESIDENTE**

**(Paolo Ravà)**